



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ugo Bassi 4/b - Capitale sociale deliberato Euro 87.521.433,91 – sottoscritto e versato Euro 32.701.358,11

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 - REA di Milano n. 975958

Partita IVA n. 03650800158 - Iscr. nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385/1993 n. 1893

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2009 (prima convocazione) e del 23 settembre 2009 (seconda convocazione)

Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale.

La presente Relazione è redatta in conformità alle previsioni di cui all'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3 A di detto Regolamento, nonché ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437.

Illustriamo di seguito le modifiche proposte agli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello vigente, mediante sottolineatura, le parti che si propongono di eliminare e, in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 6 – Azioni

La modifica proposta relativa all'art. 6 dello Statuto Sociale consiste nell'introduzione nello Statuto della Società di alcune caratteristiche delle azioni denominate "azioni di categoria B", la cui emissione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, non ha ancora avuto luogo.

Ai fini di un'esauriente informativa in merito alla proposta sopra indicata, è opportuno rammentare quanto segue:

- Nel mese di luglio 2008 Gabetti Property Solutions S.p.A. ha avviato un processo teso alla razionalizzazione e al riequilibrio dell'indebitamento finanziario del Gruppo Gabetti ed ha avviato una trattativa a tale riguardo con le banche creditrici del Gruppo.
- In data 24 aprile 2009 si è perfezionato con le banche creditrici del Gruppo Gabetti un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni (in prosieguo l'“Accordo di Ristrutturazione”), che prevede sostanzialmente quanto segue:
 - riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (pari a circa 150 milioni di Euro), con un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo Gabetti fino al 31 dicembre 2013, e con il rimborso della quota residua in cinque rate annuali costanti dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018;
 - riduzione dei tassi di interesse su quasi tutto l'indebitamento finanziario consolidato, sia chirografario sia ipotecario, e riscadenziamento del pagamento degli interessi;
 - conversione in capitale della Società di una parte del debito finanziario chirografario per 25 milioni di Euro, attraverso un aumento di capitale a pagamento riservato alle banche creditrici, mediante emissione di “azioni di categoria B” ad un prezzo pari a quello dell'aumento di capitale offerto in opzione ai soci.

Le “azioni di categoria B” di nuova emissione hanno le seguenti caratteristiche:

- Partecipazione agli utili e alle perdite: a ciascuna “azione di categoria B” spettano utili in misura eguale a quelli spettanti a ciascuna azione ordinaria Gabetti Property Solutions S.p.A. (e pertanto gli utili complessivi di Gabetti Property Solutions S.p.A. di cui verrà deliberata la distribuzione verranno suddivisi per la somma del numero complessivo delle azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. e del numero complessivo delle “azioni di categoria B”). Le azioni ordinarie e le “azioni di categoria B” partecipano inoltre alle eventuali perdite in misura proporzionale e *pari passu*, fermo restando che eventuali riduzioni di capitale verranno effettuate esclusivamente senza variazione del numero di azioni in circolazione;

- Diritto di voto e di impugnativa: le “azioni di categoria B” sono prive del diritto di voto ma attribuiscono il diritto di impugnare le delibere dell'Assemblea dei soci di Gabetti Property Solutions S.p.A.;

- Facoltà di conversione: i titolari delle “azioni di categoria B” hanno il diritto di convertire le “azioni di categoria B” in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. applicando un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie ogni n. 8 “azioni di categoria B”:

(i) nei 60 giorni lavorativi sulla piazza di Milano successivi all'approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013; ovvero

(ii) nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di Gabetti Property Solutions S.p.A. il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1. dell'Accordo di Ristrutturazione (da parte del singolo istituto

finanziatore nei confronti della singola società del Gruppo debitrice, nell'ipotesi di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta verso tale istituto finanziatore) e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2. del citato Accordo di Ristrutturazione (da parte del singolo istituto finanziatore nei confronti della singola società del Gruppo debitrice, nelle ipotesi di mancato rispetto di specifici *covenant* finanziari, di istanze di ammissione a procedure concorsuali, di ammissione a procedure concorsuali, o in caso di emissione di decreti ingiuntivi esecutivi, di avvio di azioni esecutive o di concessione di provvedimenti cautelari per importi superiori a Euro 500.000) ovvero nel caso in cui sia stato esercitato nei confronti di tutte le società del Gruppo Gabetti aderenti all'Accordo di Ristrutturazione il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3. dello stesso Accordo di Ristrutturazione (recesso da parte del singolo istituto finanziatore dall'intero Accordo di Ristrutturazione qualora sia stato esercitato il diritto di risoluzione di cui al paragrafo 5.1. o il diritto di recesso di cui al paragrafo 5.2. e vi sia l'assenso di istituti finanziari titolari di almeno il 50,1% dei crediti chirografari al recesso dall'Accordo di Ristrutturazione da parte del singolo istituto), nei 60 giorni lavorativi sulla piazza di Milano successivi all'esercizio di tali diritti;

con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) il diritto di conversione spetterà esclusivamente all'istituto finanziatore che abbia esercitato i diritti ivi indicati.

Al momento in cui dia corso alla conversione delle "azioni di categoria B" in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di "azioni di categoria B" che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario di Gabetti Property Solutions S.p.A.. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. o di "azioni di categoria B" tale da consentire il rispetto del predetto limite;

- Facoltà di riscatto: Gabetti Property Solutions S.p.A. ha la facoltà di riscattare, in una o più volte, tutte le, o parte delle, "azioni di categoria B" rispettando il criterio di proporzionalità mediante pagamento di un importo, che Gabetti Property Solutions S.p.A. ritiene essere coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle "azioni di categoria B" maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata da Gabetti Property Solutions S.p.A. in ogni momento nel periodo ricompreso tra il 60° giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle "azioni di categoria B" e la data di approvazione del bilancio di Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2013;

- Negoziabilità: le "azioni di categoria B" sono trasferibili.

- previa revoca del prestito obbligazionario convertibile deliberato in data 7 novembre 2008 (deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2009), aumento di capitale a pagamento in opzione ai Soci, per un importo minimo di Euro 25.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di amministrazione, cum warrant negoziabili – separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. – sul Mercato Telematico Azionario - assegnati gratuitamente nel numero di un *warrant* per ogni azione emittenda, esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013. Ciascun *warrant* darà diritto a sottoscrivere una azione ordinaria Gabetti Property Solutions S.p.A. ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i *warrant* siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di esercizio di Euro 0,75 per azione qualora i *warrant* siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013;
- impegno alla sottoscrizione da parte di alcuni dei Soci di tutto l'aumento di capitale in opzione inclusa la parte che dovesse rimanere inoptata.

L'Accordo di Ristrutturazione, unitamente al Piano Strategico del Gruppo Gabetti, sono stati oggetto di attestazione di attuabilità e di idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, con relazione rilasciata dall'esperto dott. Giovanni La Croce in data 8 aprile 2009.

L'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione è stata subordinata: i) all'approvazione dell'Accordo di Ristrutturazione stesso da parte degli organi amministrativi competenti di tutte le banche creditrici; ii) all'assunzione da parte degli organi competenti di Gabetti Property Solutions S.p.A. delle deliberazioni relative agli aumenti di capitale sociale previsti nell'Accordo di Ristrutturazione stesso; iii) all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale in opzione ai soci; iv) al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi del suddetto art. 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che l'Accordo di Ristrutturazione è stato approvato da parte degli organi amministrativi competenti di tutte le banche creditrici del Gruppo Gabetti che hanno sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione.

Quanto all'assunzione da parte degli organi competenti di Gabetti Property Solutions S.p.A. delle deliberazioni relative agli aumenti di capitale sociale previsti nell'Accordo di Ristrutturazione, si ricorda che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 12 maggio 2009 ha tra l'altro attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 del codice civile di procedere con gli aumenti del capitale sociale contemplati nel medesimo Accordo di Ristrutturazione, così pure introducendo nello Statuto la nuova categoria di azioni denominate "azioni di categoria B". Dette deleghe ad aumentare il capitale sono state esercitate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2009.

Quanto al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi del suddetto art. 182-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 28 aprile 2009 Gabetti Property Solutions S.p.A. e le società del Gruppo aderenti all'Accordo di Ristrutturazione hanno presentato al Tribunale Ordinario di Milano i ricorsi per l'omologazione dello stesso; contestualmente si è provveduto a depositare l'Accordo di Ristrutturazione presso il Registro delle Imprese di Milano. In data 29 aprile 2009 l'Accordo di Ristrutturazione è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Milano e in data 11 giugno 2009 (con provvedimenti depositati in cancelleria in data 17 giugno 2009) il Tribunale di Milano ha emesso i decreti di omologazione dell'Accordo stesso (pubblicati presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 luglio 2009), poi passati in giudicato in data 24 luglio 2009 in quanto non reclamati nei termini di legge.

Quanto all'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale in opzione ai soci, si segnala che alla data della presente Relazione è in corso l'*iter* per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per dare avvio – presumibilmente nel mese di settembre 2009 - a detto aumento di capitale. Si ricorda che per effetto degli impegni assunti da alcuni soci, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale in opzione verrà interamente sottoscritto e liberato anche nell'ipotesi in cui una porzione dello stesso dovesse rimanere non sottoscritta a seguito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile.

Approssimandosi la data prevista per l'effettiva emissione delle “azioni di categoria B”, si propone all'Assemblea di apportare alcune integrazioni alla relativa disciplina statutaria, prevedendo in particolare di precisare in Statuto (i) il limite al possesso azionario *post* conversione dei titolari di “azioni di categoria B” e (ii) la facoltà di riscatto riconosciuta, sempre in relazione alle “azioni di categoria B”, alla Società. Si tratta, si precisa, di prerogative peraltro già contemplate nell'Accordo di Ristrutturazione.

Signori Azionisti,

tenuto conto di quanto sopra, Vi proponiamo di introdurre nell'art. 6 dello Statuto Sociale le modifiche di seguito indicate:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 – AZIONI	Articolo 6 – AZIONI
Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. È consentita l'emissione, nelle forme e nei modi di legge, di azioni fornite di diritti diversi ed in particolare di azioni denominate Azioni B da offrire in sottoscrizione, sempre nel rispetto delle procedure di legge, ai soggetti sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario	Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. È consentita l'emissione, nelle forme e nei modi di legge, di azioni fornite di diritti diversi ed in particolare di azioni denominate Azioni B da offrire in sottoscrizione, sempre nel rispetto delle procedure di legge, ai soggetti sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario

<p>sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009 (l'“Accordo”).</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p>	<p>sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009 (l'“Accordo”).</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di</p>
--	---

	<p>conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-<i>sexies</i> del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p>
--	---

Articolo 9 – Assemblea

L'art. 1 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195 ("Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari

sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE”) ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare e tra l’altro, nella sezione V-*bis* del Capo II del Titolo III della Parte IV del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 154-*bis*, è stato inserito l’art. 154-*ter* (Relazioni Finanziarie) il cui primo comma recita: “Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine approvano il bilancio d’esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-*bis*, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all’articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale”.

Signori Azionisti,

al fine di adeguare l’art. 9 dello Statuto Sociale al dettato dell’art. 154-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e anche in considerazione di eventuali futuri aggiornamenti normativi della materia, Vi proponiamo di eliminare al secondo comma di detto articolo 9 la previsione secondo la quale l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, facendo rinvio alle norme di legge di volta in volta in vigore.

Signori Azionisti,

tenuto conto di quanto sopra, Vi proponiamo di modificare il secondo comma dell’art. 9 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – ASSEMBLEA	Articolo 9 – ASSEMBLEA
<p>L’assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L’assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all’articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all’anno <u>entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.</u></p> <p>L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio</p>	<p>L’assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L’assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all’articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini di legge per l’approvazione del bilancio d’esercizio.</p> <p>L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio</p>

di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.	di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.
---	---

Articolo 11 – Assemblea

Signori Azionisti,

l'art. 11 dello Statuto Sociale disciplina la legittimazione all'intervento in Assemblea dei soci.

In considerazione dei frequenti aggiornamenti normativi e regolamentari della materia, Vi proponiamo di semplificare la formulazione letterale di detto articolo secondo il testo di seguito riportato:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11 – ASSEMBLEA	Articolo 11 – ASSEMBLEA
<p>Per intervenire all'assemblea <u>gli azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 24/02/1998, n° 58, di effettuare la comunicazione prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n° 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni, comunicazione che</u> dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> <p><u>La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..</u></p>	<p>Per intervenire all'assemblea, la comunicazione dell'intermediario, a norma dell'art. 2370 del Codice Civile e delle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile o ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.</p>

Articolo 14 – Amministrazione

L'art. 14 dello Statuto Sociale – che disciplina la nomina del Consiglio di Amministrazione – all'ultimo comma recita: “Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo esplicheranno i loro effetti alla scadenza dell'attuale consiglio o al momento precedente in cui l'assemblea deliberi l'integrazione dello stesso a tredici membri”.

Detta previsione transitoria è stata introdotta nello Statuto Sociale dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 19 febbraio 2007 che, nell'ambito del progetto di fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A., ha tra l'altro deliberato di modificare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissandolo in tredici membri.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'Assemblea del 19 febbraio 2007 era composto da dieci membri.

Nel mese di maggio 2007 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta con efficacia dall'Assemblea del 29 giugno 2007, al fine di permettere la formazione di un nuovo consiglio di amministrazione eletto dalla compagine azionaria risultante dalla fusione per incorporazione di La Gaiana S.p.A. in Gabetti Property Solutions S.p.A. divenuta efficace in data 1 maggio 2007.

In data 29 giugno 2007 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha pertanto provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, conformemente alla previsione di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

tenuto conto di quanto sopra, Vi proponiamo l'espunzione dell'ultimo comma dell'art. 14 dello Statuto Sociale in quanto superato e non più attuale.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE	Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, anche non soci.	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, anche non soci.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di tredici per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di	La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di tredici per ogni lista – sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di

<p>comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la</p>	<p>comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la</p>
--	--

<p>perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a otto; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno sette amministratori e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor 	<p>perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a otto; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno sette amministratori e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor
---	---

<p>numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti sette amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti sei amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a</p>	<p>numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti sette amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti sei amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a</p>
--	--

<p>mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><u>Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo esplicheranno i loro effetti alla scadenza dell'attuale consiglio o al momento precedente in cui l'assemblea deliberi l'integrazione dello stesso a tredici membri.</u></p>	<p>mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
---	---

Articolo 19 – Amministrazione

L'art. 19, comma 9, dello Statuto Sociale individua le seguenti materie non delegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- I) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad € 1.000.000,00;
- II) costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;
- III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;
- IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente € 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente € 5.164.569,00.

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.

La modifica proposta relativa all'art. 19 dello Statuto Sociale consiste nell'eliminazione dell'elencazione delle materie non delegabili quali sopra enunciate.

L'eliminazione dell'elencazione delle materie non delegabili contenuta nell'art. 19, comma 9, dello Statuto Sociale consente alla Società una maggiore flessibilità nella gestione dell'impresa, tenuto conto della recente evoluzione della stessa e anche alla luce delle esigenze, anche strategiche, che possono profilarsi nel corso della

vita della Società, fermo restando in ogni caso la competenza del Consiglio di Amministrazione nelle materie non delegabili ai sensi di legge.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo, pertanto, di modificare l'art. 19 dello Statuto Sociale eliminando l'elencazione delle materie non delegabili di cui al comma 9 di detto articolo.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE	Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE
<p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p>
<p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.</p>	<p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.</p>
<p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.</p>
<p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.</p>	<p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.</p>
<p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute</p>	<p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute</p>

<p>anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p> <p><u>Non saranno delegabili le seguenti materie:</u></p> <p>I) <u>costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e compravendita immobiliare di valore superiore ad € 1.000.000,00;</u></p> <p>II) <u>costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;</u></p>	<p>anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p>
--	---

<p>III) <u>compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;</u></p> <p>IV) <u>assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente €. 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente €. 5.164.569,00.</u></p> <p><u>Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.</p> <p>Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.</p> <p>Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.</p>
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- preso atto che non esistono “azioni di categoria B” attualmente in circolazione;

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, e dell’articolo 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998,

delibera

1. di approvare le integrazioni e le modifiche agli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, modificando conseguentemente gli articoli 6, 9, 11, 14 e 19 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 6 – AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. È consentita l'emissione, nelle forme e nei modi di legge, di azioni fornite di diritti diversi ed in particolare di azioni denominate Azioni B da offrire in sottoscrizione, sempre nel rispetto delle procedure di legge, ai soggetti sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009 (l'“Accordo”).</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le</p>	<p>Articolo 6 – AZIONI</p> <p>Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo. È consentita l'emissione, nelle forme e nei modi di legge, di azioni fornite di diritti diversi ed in particolare di azioni denominate Azioni B da offrire in sottoscrizione, sempre nel rispetto delle procedure di legge, ai soggetti sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009 (l'“Accordo”).</p> <p>In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le</p>

<p>delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p>	<p>delibere dell'assemblea dei soci della società.</p> <p>Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.</p> <p>Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-<i>sexies</i> del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente</p>
--	--

	<p>con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.</p> <p>Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.</p>
--	---

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – ASSEMBLEA	Articolo 9 – ASSEMBLEA
<p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno <u>entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</u></p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio</p>	<p>L'assemblea è ordinaria e straordinaria.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.</p> <p>L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio</p>

di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.	di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.
---	---

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11 – ASSEMBLEA	Articolo 11 – ASSEMBLEA
<p>Per intervenire all'assemblea <u>gli azionisti dovranno richiedere all'intermediario, ai sensi dell'art. 85 del D.I.gs. 24/02/1998, n° 58, di effettuare</u> la comunicazione <u>prevista dagli articoli 33 e seguenti del Regolamento Consob n° 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni, comunicazione che</u> dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.</p> <p><u>La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.I.gs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..</u></p>	<p>Per intervenire all'assemblea, la comunicazione dell'intermediario, a norma dell'art. 2370 del Codice Civile e delle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovrà pervenire alla società almeno due giorni non festivi anteriori al giorno fissato per la riunione assembleare.</p> <p>Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile o ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.</p>

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE	Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di tredici per ogni lista – sono elencati</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici membri, anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati – in numero di tredici per ogni lista – sono elencati mediante un</p>

<p>mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun</p>	<p>numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione</p>
---	--

<p>candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a otto; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno sette amministratori e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui 	<p>dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a otto; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno sette amministratori e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui
--	---

<p>più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti sette amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti sei amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un</p>	<p>più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti sette amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti sei amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un</p>
--	--

<p>amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><u>Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo esplicheranno i loro effetti alla scadenza dell'attuale consiglio o al momento precedente in cui l'assemblea deliberi l'integrazione dello stesso a tredici membri.</u></p>	<p>amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p> <p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.</p> <p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e</p>	<p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.</p> <p>Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale.</p> <p>Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e</p>

<p>coordinamento.</p> <p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.</p> <p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p> <p><u>Non saranno delegabili le seguenti materie:</u></p> <p>I) <u>costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività di intermediazione, gestione, consulenza e</u></p>	<p>coordinamento.</p> <p>Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.</p> <p>Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.</p> <p>Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.</p>
---	--

<p><u>compravendita immobiliare di valore superiore ad € 1.000.000,00;</u></p> <p>II) <u>costituzione di società, acquisizione e trasferimento, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle indicate al punto I), nonché acquisizione, trasferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende o rami d'azienda, ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;</u></p> <p>III) <u>compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;</u></p> <p>IV) <u>assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente €. 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente €. 5.164.569,00.</u></p> <p><u>Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente</p>	<p>Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente</p>
--	--

<p>attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.</p> <p>Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.</p>	<p>attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.</p> <p>Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.</p>
---	---

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

Milano, 7 agosto 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
dott. Ugo Giordano